

Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L'art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, **salvo casi di urgenza**, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della **liquidazione automatica** (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del **controllo formale** (art. 36-*ter* del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.

Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-*ter* del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un "avviso bonario" che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e **sanzioni del 25%** (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024). Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (*cf.* gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo **20 rate trimestrali** secondo i criteri dettati dall'art. 3-*bis* del

DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l'avviso bonario è stato **innalzato da trenta a sessanta giorni** per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l'avviso bonario sia recapitato all'intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l'intermediario ha ricevuto l'invito (artt. 2-*bis* del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di **redditi soggetti a tassazione separata**, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-*bis* comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d'ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L'art. 7-*quater* comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono **sospesi dal 1° agosto al 4 settembre** i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell'avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l'avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-*bis* del DLgs. 462/97 in

massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come **nessuna sospensione** sia prevista per il pagamento di **rate successive alla prima**, che andranno pagate alle normali scadenze.

(MF/ms)